Sportello legale

Con il contributo di
DS DEPRESBITERIS – SCURA STUDIO LEGALE

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Giulia Orsatti (avvocata)**

La testimonianza obbligo giuridico

Rischioso non presentarsi in Tribunale avendo ricevuto la convocazione

Buongiorno, spettabile redazione. Ho ricevuto una raccomandata da un avvocato con la quale mi era richiesto lo di presentarmi in Tribunale per essere sento me testimone in una causa civile. Non ho capisco e piuttosto perplesso e, se sarà realmente necessario il [illegible]? E anche volendo evitare, come faccio col lavoro? Gianluca



È essere convocato in un'aula di Tribunale è un evento che può spaventare. soprattutto se non si è abituati a recarvisi per motivi di lavoro e averne significa completamente estraneo al mondo del diritto. Tuttavia, non sempre il sentimento di panico è giustificato. Essere chiamato come testimone, infatti, è un eventualità che può capitare quando veniano individuati elementi utili all'informativa di un processo in corso rivolto dipzionale, bensì un obbligo giuridico che non può essere ignorato, né sottovalutato.

In particolare, il testimone è un terzo estraneo al processo nel quale viene chiamato a rendere la propria dichiarazione, per riferire fatti ed avere interesse, o comunque notizie, su circostanze di giudizio, un evento oggettivamente determinato potendo avere percezione del fatto di quanto è di accertare la verità dei fatti.

L' testimonianza, così come definita all'interno della nota pronuncia della Cassazione, di cui alle sentenza n. 13693 del 31/07/2012, infatti, non è altro che "una dichiarazione di scienza resa da un soggetto terzo estraneo o al giudizio, che fornisce la versione del suo svolgimento di un fatto del quale effe- Deve essere ad oggetto fatti obiettivamente determinati e valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o professionali".

Nel corso del processo, invero, le parti sono chiamate a fornire la prova dei fatti che si pongono a fondamento dei diritti che intendono far valere e che - viceversa - ne dimostrano la relativa estinzione e modificazione.

Ebbene, tra i vari mezzi di prova messi a disposizione dal nostro ordinamento per to, è compresa la testimonianza, la quale si configura come una prova "costituenda", ce ammis. dal momento se ro- [illegible] non è cecontrudentco di 226 spogmbre ei nteaonte è ché sono gli o.c.c. je evenuale ooooiaiuae i. oertonone, oor imiiiiiie dimmmmte determinante di un processmento atare ùo dai giudice dongate e l cbbidiuio onnto- dell'agente, può cmmuiite- (art. 2333c ai e eaoiiuuuno- nooiolaiiiiiie fu aoeiite deoiuuuuuuiiie. fuiiie de nooeeaiiiiiie ui olaiie de nota oiiiiie ieeeeeaa due oooi ooiuuuoeiiie ie oeuoaiiiaiie.

Li teoiieiaiiz, cooaa coie ie deiiii aiii'i ciiaiiiaie- nota pronuncia della Cassazione, di cui alle sentenza n. 3693 del 31/07/2012, infatti, non è altcccbbea ii da dida uresione. di scienze resa- lmie seree del conseiiza- Deve essere ad circostanze di ciiuiizio, un evenio io fatti- oiiiiiie aiieeeaa aaeiiooiie- oiiue deieiiiiio potendo avere percezione diretta di quanto è oggetto del processquanto è aggetto del procesio al fine do accettaee o pite cbbeei oeaiiiee- ooiiiaiiiiiie- iiiebidenti ie. fe. cocceiia e aaoeeeaiie- te der- iiiiiaiee. ii piuuiene- te del corsoo.

Nel corso del processo, invero, le parti sooo de- iarrete a fornire la prova dei fatti che coiioc a- oiiaaoiiiaiiiiiie- ie- cbeiiie che intendooo- ir- he coone coiie ceeiiie e iuiiiziiie e mochiiiiciiie- iiiiaprova messi a disposizione dal nostro or iiiiiee- ciué pee ottecrce iiisiiiaoi per de- ottenere il risultato sopra detdi iiiiiaiiiii